



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 7 febbraio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 7 febbraio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo VALDICHIANA CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. avverso le sanzioni della squalifica fino al 1 CG.S. 27.4.2005 inflitta al calciatore Di Gioia Luigi e per n. 2 giornate al calciatore Dyrmishi Neki (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 23 del 10.12.2004)
- 2) “ **POL. GROTTESSE** **RESPINTO** avverso decisioni merito gara Ponticelli / Grottese 13.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 59 del 09.12.2004)
- 3) “ **A.S. CITTA' DI LECCO** **RESPINTO** avverso le sanzioni dell'inibizione per mesi 4 inflitta al Sig. Aprea Gennaro, Presidente dell'A.S. Città di Lecco e dell'ammenda di € 1.000,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 17.12.2004)
- 4) “ **S.S. VILLA S. MARIA** **RESPINTO** avverso decisioni merito gara S. Vito/Villa S. Maria del 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005)

- 5) “ **C.S. LOCATE** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica fino al 14.11.2006 inflitta al calciatore Zanaga Marco (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 20.1.2005)
- 7) **Reclamo calc. TAORMINA Rosario** **PARZIALMENTE ACCOLTO**,
avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2005 inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 del 19.1.2005) riducendosi al sofferto (7.2.2005) la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante
- 8) “ **U.S. ERCHIE** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, per
avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005 inflitta al calciatore Masi Elvio (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005) quanto concerne la sanzione inflitta al calciatore Masi Elvio, riducendosi la squalifica al 30.6.2005; Trasmette gli atti all’Ufficio Indagini per l’individuazione del responsabile del fatto antiregolamentare
- 9) “ **A.P. SCAFATESE** **PARZIALMENTE ACCOLTO**,
avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 6 gare a porte chiuse, nonché dell’ammenda di € 4.000,00 inflitta ad essa reclamante a seguito della gara Angri/Scafatese del 28.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 24.1.2005) riducendosi a n. 4 giornate di gara la sanzione della squalifica del campo, a porte chiuse.